



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco, ha pronunciato all'udienza del 10.9.2025 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. [REDACTED] del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso
dall'avv. Vincenzo La Cava;

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *p.t.*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI**, rappresentato e difeso dalla Dirigente *p.t.* dott.ssa Giuseppina Lotito;

Resistente

OGGETTO: mobilità interprovinciale - precedenza.

Con ricorso depositato in data 14.6.2023 – e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. – [REDACTED] ha esposto: di essere docente a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di secondo grado, a far data dall'1.9.2015; di aver partecipato alle procedure di mobilità interprovinciale indette con O.M. del 1°.3.2023, n. 36; di aver invano chiesto il riconoscimento della precedenza in relazione all'handicap in situazione di

conto della minore aspettativa di vita dei genitori disabili, perché il divieto di discriminazione opera in modo oggettivo e, a parità di situazioni, la disabilità che affligge il figlio del lavoratore sarebbe trattata più favorevolmente rispetto alla disabilità che affligge il genitore.

In particolare, utilizzando il criterio dell'accomodamento, la precedenza limitata all'assegnazione provvisoria non supera il vaglio di ragionevolezza (che riguarda anche l'interpretazione dell'inciso <<ove possibile>>, orientata al rispetto del diritto antidiscriminatorio dell'Unione Europea), poiché la precarietà e l'ontologica limitatezza temporale dell'assegnazione provvisoria pongono un *vulnus* alla tutela del disabile, senza che ciò sia reso necessario dal bilanciamento con le esigenze della P.A. o dei soggetti terzi.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, pertanto, la domanda dev'essere accolta.

I contrasti interpretativi attestati dagli arresti giurisprudenziali menzionati dalle parti, giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali, anche in relazione al procedimento cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. [REDACTED] del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:

- dichiara il diritto di precedenza del ricorrente presso le sedi indicate nella domanda di trasferimento interprovinciale presentata con riferimento alla procedura di mobilità indetta con ordinanza ministeriale n. 36 del 1.3.2023 e secondo l'ordine ivi espresso;

[REDACTED]
Bari, 10.9.2025

**Il Giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco**